Arch. Paola Della Monica

Piazza G. Avigliano n.2 - 84013 Cava de' Tirreni (Sa) Tel/Fax 089/342969 – Cell. 338/5254932

Email arch.paoladellamonica@gmail.com

PEC. paola.dellamonica@architettisalernopec.it

Cod. Fisc.: DLL PLA 68H69 C 361T - Part. IVA: 03475410654



TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE


PRIMA SEZIONE CIVILE

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

G.E. Dott.ssa Maria Troisi

OGGETTO: Procedura di Esecuzione Immobiliare R.G.E. 197/2021

Creditore Procedente: **********



CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

L'Esperto

Arch. Paola Della Monica

Cod. Fisc. : DLL PLA 68H69 C 361T - Part. IVA : 03475410654



INDICE				
1)	Premessa e quesiti corredati da indicazioni del G.E.	pag.3;		
2)	Svolgimento delle operazioni di consulenza	pag.16;		
3)	Controllo preliminare	pag.17;		
4)	Risposta ai quesiti contenuti nel mandato	pag.18:		
	quesito 1	pag.18;		
	quesito 2	pag.19;		
	quesito 3	pag.25;		
	quesito 4	pag.27;		
	quesito 5	pag.28;		
	quesiti 6, 7 e 8	pag.30;		
	quesiti 9 e 10	pag.31;		
	quesiti 11 e 12	pag.32;		
	quesiti 13 e 14	pag.34;		
5)	Schema riepilogativo	pag.35;		
6)	Congedo CTU	pag.36;		
ΑI	pag.37			

ALLEGATO	1:	Documentazione prodotta dalla parte creditrice;		
ALLEGATO	1.1:	Atto di pignoramento;		
ALLEGATO	1.2:	Certificazione notarile;		
ALLEGATO	1.3:	Istanza di vendita;		
ALLEGATO	2:	Documentazione catastale;		
ALLEGATO	2.1:	Estratto di mappa;		
ALLEGATO	2.2:	Planimetria C.F. fg.20 p.lla 37 sub 5 graffata alla p.lla 76 sub 5;		
ALLEGATO	2.3:	Visura storica per immobile C.F. fg.20 p.lla 37 sub 5 e p.lla 76 sub 5;		
ALLEGATO	2.4:	Visura per soggetto *****;		
ALLEGATO	2.5:	Visura per soggetto ******;		
ALLEGATO	2.6:	Sovrapposizione estratto di mappa catastale con ortofoto;		
ALLEGATO	2.7:	Visura storica C.T. fg.20 p.lla 37 e p.lla 83;		
ALLEGATO	2.8:	Planimetria e visura storica C.F. fg.20 p.lla 37 sub 7;		
ALLEGATO	3:	Rilievo grafico;		
ALLEGATO	3.1:	Pianta dell'unità immobiliare C.F. fg.20 p.lla 37 sub 5;		



ALLEGATO	3.2:	Pianta C.F. fg.20 p.lla 37 sub 5 con indicazione dei coni ottici;		
ALLEGATO	4:	Rilievo fotografico;		
ALLEGATO	4.1:	Inquadramento satellitare del compendio immobiliare pignorato;		
ALLEGATO	4.2:	Documentazione fotografica del compendio immobiliare pignorato;		
ALLEGATO	5:	Documentazione ipotecaria;		
ALLEGATO	5.1:	Ispezione ipotecaria per soggetto ********		
		relativa all'ultimo ventennio;		
ALLEGATO	5.2:	Ispezione ipotecaria per soggetto ********		
		relativa all'ultimo ventennio;		
ALLEGATO	5.3:	Ispezione ipotecaria per immobile C.F. fg.20 p.lla 37 sub 5		
		relativa all'ultimo ventennio;		
ALLEGATO	6:	Documentazione urbanistica;		
ALLEGATO	6.1:	Stralcio del PUC e relative NTA;		
ALLEGATO	6.2:	Certificato di Destinazione Urbanistica;		
ALLEGATO	6.3:	Certificato rilasciato dall'UT per inesistenza pratiche edilizie;		
ALLEGATO	7:	Titoli di provenienza;		
ALLEGATO	7.1:	Atto di Compravendita del 05/05/2006;		
ALLEGATO	8:	Certificati rilasciati dall'Ufficio Anagrafe;		
ALLEGATO	8.1:	Certificato Contestuale di Stato di Famiglia e di Residenza		
		degli esecutati (****** e *******);		
ALLEGATO	8.2:	Estratto di matrimonio degli esecutati;		
ALLEGATO	9:	Verbali di sopralluogo;		
ALLEGATO	9:	Verbali del 17/05/2023 e del 30/05/2023;		
ALLEGATO	10:	Riscontri alla stima;		
ALLEGATO	10.1:	Quotazioni del Borsino Immobiliare;		
ALLEGATO	10.2:	OMI;		
ALLEGATO	11:	Prova avvenuta consegna dell'elaborato peritale alle parti.		



RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA Procedura di Esecuzione Immobiliare R.G.E. 197/2021

****** c/ ****** e *******

Illustrissimo Signor Giudice delle Esecuzioni Immobiliari presso il Tribunale di Nocera Inferiore Dott.ssa Maria Troisi

Premessa

Con Decreto emesso in data 13.04.2023, la S.V. Ill.ma nominava la sottoscritta Arch. Paola Della Monica, iscritta all'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Salerno al n. 1189, con studio professionale in Cava de' Tirreni (SA), alla Piazza G. Avigliano n.2, tel. e fax 089/342969, Consulente Tecnico d'Ufficio nel procedimento in oggetto.

In data 28.04.2023 la scrivente accettava l'incarico di rispondere ai quesiti formulati e di seguito testualmente riportati, entro il termine di giorni 30 antecedenti l'udienza di determinazione delle modalità di vendita, fissata per il giorno 26.01.2024, dell'immobile staggito.

Si riportano di seguito i quesiti corredati dalle indicazioni del G.E.:

<u>CONTROLLO PRELIMINARE: verificare la completezza della documentazione depositata ex art.567 c.p.c.</u>

QUESITO n.1: identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento.

L'esperto deve precisare quali siano i diritti reali (piena proprietà; nuda proprietà; usufrutto; intera proprietà; quota di ½, ¼; ecc.) ed i beni oggetto del pignoramento.

In ordine al primo profilo (<u>diritti reali pignorati</u>), l'esperto deve precisare se il diritto reale indicato nell'atto di pignoramento corrisponda a quello in titolarità dell'esecutato in forza dell'atto d'acquisto trascritto in suo favore.

Al riguardo:

- qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un diritto di contenuto più ampio rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ed esempio: piena proprietà in luogo della nuda proprietà o dell'usufrutto o della proprietà superficiaria; intera proprietà in luogo della quota di ½; quota di ½ in luogo della minor quota di ¼; ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il diritto quale effettivamente in titolarità del soggetto esecutato (anche ai fini della stima);
- qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un diritto di contenuto meno ampio rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: nuda proprietà in luogo della piena proprietà conseguente al consolidamento dell'usufrutto; quota di ½ in luogo dell'intera proprietà; quota di ¼ in luogo della maggior quota di ½; ecc.), <u>l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E.</u> per le determinazioni sul prosieguo.

In ordine al secondo profilo (<u>beni pignorati</u>), in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare unicamente l'oggetto del pignoramento assumendo come riferimento i dati di identificazione catastale indicati nell'atto di pignoramento (senza procedere alla descrizione materiale del bene, descrizione alla quale dovrà invece procedersi separatamente in risposta al quesito n.2).

Al riguardo:



- a) nell'ipotesi di "difformità formali" dei dati di identificazione catastale (dati indicati nell'atto di pignoramento diversi da quelli agli atti del catasto alla data del pignoramento medesimo), l'esperto dovrà precisare la difformità riscontrata:
 - nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene con <u>dati di identificazione catastali completamente errati</u> (indicazione di foglio catastale inesistente o corrispondente ad altra zona; indicazione di p.lla catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato; indicazione di sub catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato), <u>l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo</u> (depositando altresì la documentazione acquisita);
 - nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale non omogenea rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (segnatamente: indicazione del bene con i dati del Catasto Terreni laddove sul terreno vi era già stata edificazione di fabbricato oggetto di autonoma individuazione al Catasto Fabbricati), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);
 - nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale omogenea ma difforme rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (indicazione di p.lla del C.F. o del C.T. già soppressa e sostituita da altra p.lla; indicazione di sub del C.F. già soppresso e sostituito da altro sub), l'esperto preciserà:
 - se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto carattere meramente nominale (nel senso cioè che non abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, variazione per modifica identificativo-allineamento mappe), nel qual caso l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima:
 - se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto carattere sostanziale (nel senso cioè che abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, fusione e modifica), <u>l'esperto informerà immediatamente il G.E. per le determinazioni sul prosieguo,</u> producendo tutta la documentazione necessaria per la valutazione del caso;
- b) Nell'ipotesi di "difformità sostanziali" dei dati di identificazione catastale (difformità della situazione di fatto rispetto alla planimetria di cui ai dati di identificazione catastale: ad esempio, fabbricato interamente non accatastato al C.F.; vani non indicati nella planimetria; diversa distribuzione di fatto dei vani, ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il bene quale effettivamente esistente (rinviando alla risposta al quesito n.3 per l'esatta descrizione delle difformità riscontrate).

In ogni caso, l'esperto deve assumere come dati di riferimento unicamente l'indicazione del **comune censuario, foglio, p.lla e sub catastali**.

<u>I dati di altro tipo (rendita catastale; classamento; ecc.) e le relative modifiche non devono essere presi in considerazione dall'esperto.</u>

In particolare, quindi, le variazioni intercorse quanto alla rendita; classamento; ecc. non devono essere riportate nel testo della relazione.

Al fine dell'esatta individuazione dei fabbricati e dei terreni oggetto di pignoramento, l'esperto stimatore deve sempre effettuare una sovrapposizione delle ortofoto o delle foto satellitari, reperibili anche sul web, con le mappe catastali elaborate dalla SOGEI.

L'esperto deve darne esplicitamente atto nella relazione in risposta al presente quesito ed inserire le sovrapposizioni effettuate sia nel testo della relazione, che negli allegati alla stessa.

Nel caso in cui i beni oggetto di pignoramento siano interessati (in tutto od in parte) da procedure di **espropriazione per pubblica utilità**, l'esperto acquisirà la relativa documentazione presso gli uffici competenti e fornirà adeguata descrizione delle porzioni interessate dalle dette procedure (stralciandole dalla descrizione).

In risposta a tale quesito, l'esperto deve poi procedere alla formazione – sulla base delle caratteristiche dei beni pignorati ed in ogni caso in modo da assicurare la maggiore appetibilità sul mercato degli stessi – di uno o più lotti per la vendita, indicando per ciascun immobile compreso nel lotto almeno tre confini ed i dati di identificazione catastale (con indicazione in tal caso, unicamente dei dati di identificazione attuali).



I confini del bene devono essere menzionati con precisione, preferibilmente mediante l'esatta indicazione dei dati catastali degli immobili confinanti (foglio, p.lla, sub) od altri elementi certi (ad esempio: via; strada; ecc.). <u>L'esperto non deve limitarsi a riportare genericamente la dizione "immobile confinante con fondo agricolo, con proprietà aliena, ecc."</u>.

Nella **formazione dei lotti**, laddove sia indispensabile e comunque <u>previa istanza scritta da rivolgersi al G.E.</u> (in cui siano specificamente indicate e motivate le esigenze di indispensabilità) ed autorizzazione dello stesso, procederà altresì alla <u>realizzazione del frazionamento e dell'accatastamento</u>, allegando alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall'Ufficio Tecnico Erariale.

Nella formazione dei lotti (unico o plurimi) l'esperto deve assicurare la maggiore appetibilità dei beni. In particolare, la suddivisione in lotti deve essere evitata laddove l'individuazione di un unico lotto renda più appetibile il bene sul mercato. In ogni caso, l'esperto deve evitare nei limiti del possibile la costituzione di servitù di passaggio.

<u>QUESITO n.2: elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto</u>

L'esperto deve procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto, mediante l'esatta indicazione della tipologia di ciascun immobile, della sua ubicazione (città, via, numero civico, piano, eventuale numero d'interno), degli accessi, delle eventuali pertinenze (previo accertamento del vincolo pertinenziale sulla base delle planimetrie allegate alla denuncia di costruzione presentata in catasto, della scheda catastale, delle indicazioni contenute nell'atto di acquisto nonché nella relativa nota di trascrizione e dei criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art. 817 c.c.), degli accessori, degli eventuali millesimi di parti comuni, specificando anche il contesto in cui essi si trovano, le caratteristiche e la destinazione della zona e dei servizi da essa offerti nonché le caratteristiche delle zone confinanti.

Con riguardo alle **pertinenze** ed in linea di principio, l'esperto non procederà alla descrizione di beni dotati di autonomo identificativo catastale (salvo che si tratti di beni censiti come "beni comuni non censibili").

Con riferimento al singolo bene, devono essere indicate eventuali dotazioni condominiali (es. posti auto comuni; giardino; ecc.), la tipologia, l'altezza interna utile, la composizione interna, la superficie netta, il coefficiente utilizzato ai fini della determinazione della superficie commerciale, la superficie commerciale medesima, l'esposizione, le condizioni di manutenzione, le caratteristiche strutturali, nonché le caratteristiche interne di ciascun immobile, precisando per ciascun elemento l'attuale stato di manutenzione e – per gli impianti – la loro rispondenza alla vigente normativa e, in caso contrario, i costi necessari al loro adeguamento.

In particolare, l'esperto deve precisare se l'immobile sia dotato di **attestato di prestazione energetica** e quantificare – in caso di assenza – i costi per l'acquisizione dello stesso.

Per i terreni pignorati deve essere evidenziata la loro eventuale situazione di **fondi interclusi** (laddove circondati da fondi altrui e senza uscita sulla via pubblica) da terreni limitrofi appartenenti a terzi o comunque non oggetto della espropriazione in corso, anche se di proprietà dello stesso esecutato.

La medesima circostanza deve essere evidenziata in relazione ad esempio a fabbricati per i quali l'accesso con mezzi rotabili sia possibile solamente attraverso il passaggio su cortile di proprietà esclusiva di un terzo o dell'esecutato medesimo e che non sia stato pignorato.

Nella descrizione dello stato dei luoghi in risposta al presente quesito, l'esperto <u>deve sempre</u> inserire già nel corpo della relazione (e non solamente tra gli allegati) un **numero sufficiente** <u>di fotografie</u>. L'inserimento delle fotografie nel corpo della relazione mira infatti a rendere agevole la comprensione della descrizione fornita.

Le fotografie saranno altresì inserite tra gli allegati alla relazione.

In risposta al presente quesito, l'esperto deve procedere altresì alla predisposizione di planimetria dello <u>stato reale</u> dei luoghi.

Anche la planimetria deve essere inserita sia in formato ridotto nel testo della relazione (in modo da rendere agevole la comprensione della descrizione fornita), sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima.

QUESITO n.3: procedere alla identificazione catastale del bene pignorato



L'esperto deve procedere all'**identificazione catastale** dei beni pignorati per ciascun lotto. Al riguardo, l'esperto:

- deve acquisire estratto catastale anche storico per ciascun bene aggiornato all'attualità, nonché la planimetria catastale corrispondente (procedendo SEMPRE al deposito della stessa tra gli allegati alla relazione o precisando eventualmente l'assenza della stessa agli atti del Catasto).
 - In particolare, nell'ipotesi in cui il primo atto di acquisto anteriore di venti anni alla trascrizione del pignoramento (come indicato nella certificazione ex art.567, secondo comma, c.p.c.) dovesse risultare antecedente alla meccanizzazione del Catasto, l'esperto dovrà produrre l'estratto catastale storico anche per il periodo precedente la meccanizzazione;
- deve ricostruire la **storia catastale** del bene, indicando le variazioni intervenute nel tempo e precisando nel caso di immobili riportati in C.F. la p.lla del terreno identificato al C.T. sul quale il fabbricato sia stato identificato.
 - A questo proposito, è sempre necessario che l'esperto precisi tutti i passaggi catastali intervenuti dalla originaria p.lla del C.T. alla p.lla attuale del C.F. (producendo sempre la relativa documentazione di supporto);
- deve precisare l'esatta rispondenza formale dei dati indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, nonché nel negozio di acquisto, con le risultanze catastali, analiticamente indicando le eventuali difformità (quanto a foglio, p.lla e subalterno);
- deve indicare le **variazioni** (riguardanti esclusivamente i dati identificativi essenziali: comune censuario, foglio, p.lla e subalterno) che siano state eventualmente richieste dall'esecutato o da terzi o disposte di ufficio e che siano intervenute in un <u>momento successivo rispetto alla trascrizione dei dati riportati correttamente nel pignoramento, precisando:</u>
 - se a tali variazioni corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, scorporo o frazionamento di un vano o di una pertinenza dell'unità immobiliare che vengono accorpati ad un'altra; fusione di più subalterni), nel qual caso l'esperto informerà il G.E. per le determinazioni del prosieguo;
 - se a tali variazioni non corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, riallineamento mappe).

In risposta al presente quesito, l'esperto deve precisare altresì le eventuali difformità tra la situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria catastale corrispondente.

Al riguardo, l'esperto:

- in primo luogo, deve procedere alla **sovrapposizione della planimetria** dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n.2) con la planimetria catastale;
- in secondo luogo, nel caso di riscontrate difformità:
 - deve predisporre apposita planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difformità, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;
 - deve quantificare i costi per l'eliminazione delle riscontrate difformità.

OUESITO n.4: procedere alla predisposizione di schema sintetico-descrittivo del lotto.

L'esperto stimatore deve procedere alla predisposizione – per ciascun lotto individuato e				
descritto in risposta ai precedenti quesiti – del seguente prospetto sintetico :				
LOTTO n.1 (oppure LOTTO UNICO): - piena ed intera (oppure quota di 1/2, di 1/3, ecc.)				
proprietà (o altro diritto reale) di appartamento (o terreno) ubicato in alla via				
n, piano int; è composto da, confina con a sud, con				
a nord, con ad ovest, con ad est; è riportato nel C.F. (o C.T.) del Comune				
di al foglio , p.lla (ex p.lla o già scheda), sub ; il descritto				
stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale (oppure, non corrisponde in ordine a				
); vi è concessione edilizia (o in sanatoria) n del, cui è conforme lo stato				
dei luoghi (oppure, non è conforme in ordine a); oppure, lo stato dei luoghi è conforme				
(o difforme) rispetto alla istanza di condono n presentata il, oppure,				
l'immobile è abusivo e a parere dell'esperto stimatore può (o non può) ottenersi sanatoria ex				



artt	_ (per il fab	bricato); risulta	(oppure non	risulta)	ordine d	i demolizione	del	bene
ricade in zo	ona	(per il terreno);						
PREZZO B	ASE euro _	;						
LOTTO n	2 · ecc							

Nella predisposizione del prospetto, <u>l'esperto deve fornire le informazioni sopra indicate in via di estrema sintesi e secondo i criteri della pubblicità commerciale</u>, atteso che il prospetto è destinato ad essere inserito nell'ordinanza di autorizzazione alla vendita ed a costituire lo schema per la pubblicazione di avviso per estratto sulla testata giornalistica.

L'esperto deve quindi evitare descrizioni di carattere discorsivo od eccessivamente lunghe.

QUESITO n.5: procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al bene pignorato.

L'esperto stimatore deve procedere alla ricostruzione di tutti i passaggi di proprietà relativi ai beni pignorati intervenuti fra la trascrizione del pignoramento e risalendo, a ritroso, al primo passaggio di proprietà trascritto in data antecedente di venti anni alla trascrizione del pignoramento.

A questo riguardo, l'esperto:

- deve sempre acquisire in via integrale **l'atto o gli atti di acquisto del bene in favore del soggetto esecutato** (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; assegnazione a socio di cooperativa; ecc.), atto od atti che devono essere inseriti tra gli allegati alla relazione;
- può procedere ad acquisire in via integrale altresì gli atti d'acquisto precedenti laddove ne sussista l'opportunità (ad esempio: laddove sia dubbio se determinate porzioni del bene siano state oggetto di trasferimento; laddove sia opportuno verificare – specie ai fini della regolarità urbanistica – la consistenza del bene al momento di un determinato passaggio di proprietà; ecc.), procedendo in tal caso all'inserimento degli stessi tra gli allegati alla relazione.

In ogni caso, l'esperto NON DEVE MAI <u>limitarsi alla pedissequa ripetizione degli</u> accertamenti già riportati nella documentazione ipocatastale o nella certificazione sostitutiva depositate ex art. 567 c.p.c. dal creditore procedente.

Qualora nella ricostruzione dei passaggi di proprietà dovesse risultare che la consistenza catastale del bene sia diversa da quella attuale (ad esempio: indicazione di una p.lla o sub diversi da quelli attuali), l'esperto segnalerà anche i frazionamenti e le variazioni catastali via via eseguiti, incrociando i risultanti dagli atti di alienazione con le risultanze dei registri catastali.

A questo riguardo, la ricostruzione dell'esperto dovrà consentire di comprendere se il bene pignorato corrisponda ai beni oggetto dei passaggi di proprietà.

In ogni caso, poi, nell'ipotesi di pignoramento di fabbricati, l'esperto deve specificare in termini esatti su quale originaria p.lla di terreno insistano i detti fabbricati, allegando altresì foglio di mappa catastale (con evidenziazione della p.lla interessata).

Nella ricostruzione dei trasferimenti, l'esperto non deve limitarsi ad indicazioni di carattere generico ed in particolare riferire che l'atto riguarderebbe "i beni sui quali è stato edificato il fabbricato" senza ulteriori specificazioni, occorrendo al contrario documentare i passaggi catastali intervenuti.

Nell'ipotesi di beni pignorati in danno del debitore esecutato ma appartenenti allo stesso regime di comunione legale con il coniuge, l'esperto stimatore eseguirà visura ipotecaria anche sul nominativo del coniuge non debitore dalla data dell'atto di acquisto.

<u>L'esperto segnalerà tempestivamente al G.E.</u> l'esistenza di atti di disposizione compiuti dal coniuge non debitore e/o l'esistenza di iscrizioni ipotecarie od altre formalità pregiudizievoli (ad esempio, trascrizione di sequestro conservativo; trascrizione di sentenza dichiarativa di fallimento; ecc.), producendo copia della nota di iscrizione e/o di trascrizione.



Ipotesi particolari:

1) Atto anteriore al ventennio avente natura di atto mortis causa.

Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di atto mortis causa (trascrizione di denunzia di successione; trascrizione di verbale di pubblicazione di testamento), l'esperto dovrà eseguire autonoma ispezione presso i registri immobiliari sul nominativo del dante causa, individuando l'atto di acquisto in favore dello stesso e risalendo ad un atto inter vivos a carattere traslativo (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.).

Qualora l'atto individuato abbia parimenti natura di atto mortis causa oppure si tratti di atto inter vivos ma a carattere non traslativo (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà procedere ulteriormente a ritroso sino ad individuare un atto inter vivos a carattere traslativo nei termini sopra precisati.

Qualora l'ispezione non sia in grado di condurre all'individuazione di un atto inter vivos a carattere traslativo sebbene condotta a ritroso per un considerevole lasso di tempo, l'esperto darà conto di tale circostanza nella relazione.

In tal caso, l'esperto preciserà comunque se quantomeno l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari.

2) Atto anteriore al ventennio avente natura di atto inter vivos a carattere non traslativo. Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di atto inter vivos a carattere non traslativo (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà parimenti eseguire ispezione presso i registri immobiliari sui nominativi dei danti causa, individuando l'atto di acquisto in favore degli stessi e risalendo ad un atto inter vivos a carattere traslativo nei termini anzidetti (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.).

3) <u>Terreni acquisiti con procedura di espropriazione di pubblica utilità.</u>

Nel caso di fabbricati edificati su terreni acquisiti con procedura di espropriazione di pubblica utilità (ad esempio, nel caso di convenzioni per l'edilizia economica e popolare), l'esperto acquisirà presso la P.A. competente la documentazione relativa all'emissione dei decreti di occupazione d'urgenza e/o esproprio, precisando – in difetto dell'adozione di formale provvedimento di esproprio – se sia intervenuta irreversibile trasformazione dei suoli e comunque fornendo ogni informazione utile al riguardo (anche con riguardo ad eventuali contenzioni in atto).

4) Beni già in titolarità di istituzioni ecclesiastiche.

Nel caso di beni in origine in titolarità di istituzioni ecclesiastiche (Istituti diocesani per il sostentamento del clero; mense vescovili; ecc.), l'esperto preciserà se l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari.

5) Situazioni di comproprietà.

L'esperto avrà sempre cura di riscontrare la eventuale **situazione di comproprietà** dei beni pignorati, anche con riferimento al dante causa del debitore esecutato, con la specificazione della sua natura (comunione legale tra coniugi oppure ordinaria) e della misura delle quote di ciascuno dei partecipanti.

6) Esistenza di diritto di usufrutto sui beni pignorati.

Laddove poi l'atto di acquisto del bene in capo all'esecutato contenga una **riserva di usufrutto** in favore del dante causa o di un terzo, l'esperto dovrà avere cura di verificare sempre e se tale riserva sia stata trascritta e se l'usufruttuario sia ancora in vita. A tale scopo acquisirà il **certificato di esistenza in vita ed eventualmente di morte** di quest'ultimo.

<u>QUESITO n.6: verificare la regolarità del bene o dei beni pignorati sotto il profilo edilizio ed urbanistico.</u>



L'esperto deve procedere alla verifica della **regolarità dei beni sotto il profilo edilizio ed urbanistico**, indicando:

- l'epoca di realizzazione dell'immobile;
- gli estremi esatti del provvedimento autorizzativo (licenza edilizia n. _____; concessione edilizia n. _____; eventuali varianti; permesso di costruire n. _____; DIA n. ____; ecc.);
- la rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo.

Al riguardo l'esperto deve procedere all'acquisizione presso il competente ufficio tecnico comunale di copia del provvedimento autorizzativo, nonché dei grafici di progetto allegati. Tale documentazione deve essere sempre allegata alla relazione di stima.

Si sottolinea al riguardo come, in risposta al presente quesito, l'esperto NON DEVE MAI <u>limitarsi a ripetere pedissequamente quanto riferito dagli uffici tecnici comunali, dovendo procedere autonomamente agli opportuni accertamenti di seguito indicati (specie con riguardo alla verifica della rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo).</u>

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi l'assenza di provvedimenti autorizzativi sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato, l'esperto preciserà anzitutto la presumibile epoca di realizzazione del fabbricato.

A questo riguardo ed a mero titolo esemplificativo, l'esperto potrà utilizzare ai fini della datazione dell'epoca di costruzione: I) schede planimetriche catastali; II) aerofotogrammetrie acquisibili presso gli uffici competenti e società private; III) informazioni desumibili dagli atti di trasferimento (ad esempio, qualora l'atto contenga l'esatta descrizione del fabbricato); IV) elementi desumibili dalla tipologia costruttiva utilizzata; V) contesto di ubicazione del bene (ad esempio: centro storico della città).

In nessun caso l'esperto stimatore potrà fare affidamento esclusivo sulla dichiarazione di parte contenuta nell'atto di acquisto secondo cui il fabbricato sarebbe stato edificato in data antecedente al 1.9.1967.

Laddove l'esperto concluda – sulla base dell'accertamento sopra compiuto – per l'edificazione del bene **in data antecedente al 1.9.1967**, il cespite sarà considerato regolare (salvo che per le eventuali accertate modifiche dello stato dei luoghi che siano intervenute in data successiva, in relazione alle quali l'esperto procederà ad un'autonoma verifica della legittimità urbanistica delle stesse e – in difetto – all'accertamento della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo).

Laddove l'esperto concluda – sulla base dell'accertamento sopra compiuto – per l'edificazione del bene **in data successiva al 1.9.1967**, in difetto di provvedimenti autorizzativi il cespite sarà considerato abusivo e l'esperto procederà agli accertamenti della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo.

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi l'esistenza di provvedimenti autorizzativi sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato ma non sia in grado di consegnare all'esperto copia del detto provvedimento od anche delle sole planimetrie di progetto (ad esempio: per smarrimento; inagibilità dell'archivio; sequestro penale; ecc.), l'esperto deve richiedere al relativo dirigente certificazione in tal senso (contenente altresì l'indicazione delle ragioni della mancata consegna), certificazione che sarà inserita tra gli allegati alla relazione.

Nell'ipotesi di difformità e/o modifiche del fabbricato rispetto al provvedimento autorizzativo, in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare analiticamente le difformità tra la situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria di progetto.

Al riguardo, ai fini dell'opportuna comprensione l'esperto:

- deve procedere alla sovrapposizione della planimetria dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n.2) con la planimetria di progetto;
- nel caso di riscontrate difformità:



- deve predisporre apposita planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difformità, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;
- deve poi precisare l'eventuale possibilità di sanatoria delle difformità riscontrate ed i costi della medesima secondo quanto di seguito precisato.

In caso di opere abusive l'esperto procederà come segue:

anzitutto, verificherà la possibilità di **sanatoria c.d. ordinaria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n.380 del 2001** e gli eventuali costi della stessa;

in secondo luogo ed in via subordinata, verificherà l'eventuale avvenuta presentazione di istanze di condono (sanatoria c.d. speciale), precisando:

- il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza di condono sia stata presentata (segnatamente, indicando se si tratti di istanza ai sensi degli artt.31 e seguenti della legge n.47 del 1985; oppure ai sensi dell'art.39 della legge n.724 del 1994; oppure ai sensi dell'art.32 del D.L. n.269 del 2003 convertito in legge n.326 del 2003);
- lo stato della procedura presso gli uffici tecnici competenti (pareri; deliberazioni; ecc.);
- i costi della sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte e/o ancora da corrispondersi;
- la conformità del fabbricato ai grafici di progetto depositati a corredo dell'istanza (segnalando, anche in tal caso graficamente, le eventuali difformità);

in terzo luogo ed in via ulteriormente subordinata, verificherà inoltre – ai fini della domanda di sanatoria che l'aggiudicatario potrà eventualmente presentare – se gli immobili pignorati si trovino o meno nelle condizioni previste dall'art.40, comma 6, della legge n.47 del 1985 o dall'art.46, comma 5 del D.P.R. n.380 del 2001 (già art.17, comma 5, della legge n.47 del 1985).

A quest'ultimo riguardo, l'esperto deve:

- determinare la data di identificazione dell'immobile secondo le modalità sopra indicate;
- chiarire se in ragione della data di edificazione come sopra determinata o comunque delle caratteristiche delle opere abusive – l'immobile avrebbe potuto beneficiare di una delle sanatorie di cui alle disposizioni di seguito indicate:
 - I. artt. 31 e seguenti della legge n.47 del 1985 (in linea di principio, immobili ed opere abusivi ultimati entro la data del 1.10.1983 ed alle condizioni ivi indicate);
 - II. art. 39 della legge n.724 del 1994 (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.12.1993 ed alle condizioni ivi indicate);
 - III. art. 32 del D.L. n.269 del 2003 convertito in legge n.326 del 2003 (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.03.2003 ed alle condizioni ivi indicate);
- verificare la data delle ragioni del credito per le quali sia stato eseguito il
 pignoramento o intervento nella procedura espropriativa.
 Al riguardo, l'esperto deve far riferimento al credito temporalmente più antico che
 sia stato fatto valere nella procedura espropriativa (sia dal creditore pignorante, sia
 da uno dei creditori intervenuti), quale risultante dagli atti della procedura;
- concludere infine attraverso il combinato disposto delle verifiche sopra indicate se ed eventualmente in base a quali delle disposizioni di legge sopra indicate l'aggiudicatario possa depositare domanda sanatoria.

In tutte le ipotesi di sanatoria di immobili od opere abusive, l'esperto deve indicare – previa assunzione delle opportune informazioni presso gli uffici comunali competenti – **i relativi costi**.



Ove l'abuso non sia in alcun modo sanabile, l'esperto deve precisare se sia stato emesso ordine di demolizione dell'immobile, assumendo le opportune informazioni presso i competenti uffici comunali e quantificare gli oneri economici necessari per l'eliminazione dello stesso.

Infine, l'esperto deve verificare l'esistenza della dichiarazione di agibilità ed acquisire certificato aggiornato di destinazione urbanistica.

Nel caso di mancata risposta da parte degli uffici tecnici competenti entro un tempo ragionevole dalla richiesta inoltrata o comunque di risposta incompleta, l'esperto stimatore depositerà istanza al giudice dell'esecuzione per l'emissione del provvedimento di cui all'art.213 c.p.c.

QUESITO n.7: indicare lo stato di possesso attuale dell'immobile.

L'esperto stimatore deve precisare se l'immobile pignorato sia occupato dal **debitore** esecutato o da soggetti terzi.

Nel caso di immobile occupato da **soggetti terzi**, l'esperto deve precisare il titolo in forza del quale abbia luogo l'occupazione (ad esempio: contratto di locazione; affitto; comodato; provvedimento di assegnazione della casa coniugale; ecc.) oppure – in difetto – indicare che l'occupazione ha luogo in assenza di titolo.

In ogni caso, laddove l'occupazione abbia luogo in forza di uno dei titoli sopra indicati, l'esperto deve sempre acquisire copia dello stesso ed allegarlo alla relazione.

Laddove si tratti di contratto di locazione o di affitto, l'esperto deve verificare la data di registrazione, la data di scadenza, l'eventuale data di rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in corso per il rilascio.

Nel caso di immobile occupato da soggetti terzi, l'esperto deve inoltre acquisire certificato storico di residenza dell'occupante.

Nel caso di immobile occupato da soggetti terzi con contratto di locazione opponibile alla procedura (ad esempio, contratto di locazione registrato in data antecedente al pignoramento), l'esperto verificherà se il canone di locazione sia inferiore di un terzo al valore locativo di mercato o a quello risultante da precedenti locazioni al fine di consentire al giudice dell'esecuzione ed all'eventuale aggiudicatario di procedere alle determinazioni di cui all'art.2923, terzo comma, cod. civ.

Nel caso di **immobile occupato da soggetti terzi senza alcun titolo o con titolo non opponibile alla procedura** (ad esempio, occupante di fatto; occupante in forza di contratto di comodato; ecc.), l'esperto procederà alle determinazioni di seguito indicate:

in primo luogo, quantificherà il <u>canone di locazione di mercato</u> di un immobile appartenente al segmento di mercato dell'immobile pignorato;

in secondo luogo, indicherà l'ammontare di una eventuale <u>indennità di occupazione</u> da richiedersi al terzo occupante (tenendo conto di tutti i fattori che possano ragionevolmente suggerire la richiesta di una indennità in misura ridotta rispetto al canone di locazione di mercato, quali a titolo di esempio: la durata ridotta e precaria dell'occupazione; l'obbligo di immediato rilascio dell'immobile a richiesta degli organi della procedura; l'esigenza di assicurare la conservazione del bene; ecc.).

QUESITO n.8: specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene.

L'esperto deve procedere alla specificazione dei vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene. In particolare ed a titolo esemplificativo, l'esperto stimatore deve:

 a) verificare – in presenza di trascrizioni di pignoramenti diversi da quello originante la presente procedura espropriativa – la pendenza di altre procedure esecutive relative ai medesimi beni pignorati, riferendo lo stato delle stesse (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale).



- Nel caso in cui sia ancora pendente precedente procedura espropriativa, l'esperto ne darà immediata segnalazione al giudice dell'esecuzione al fine della adozione dei provvedimenti opportuni relativi alla riunione;
- b) verificare in presenza di trascrizioni di domande giudiziali sugli immobili pignorati la pendenza di **procedimenti giudiziali civili** relativi ai medesimi beni pignorati, acquisendo copia dell'atto introduttivo e riferendo circa lo stato del detto procedimento (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale). La documentazione così acquisita sarà allegata alla relazione;
- c) acquisire copia di eventuale **provvedimento giudiziale di assegnazione al coniuge** della casa coniugale;
- d) acquisire copia di provvedimenti impositivi di vincoli storico-artistici;
- e) verificare per gli immobili per i quali sia esistente un condominio l'esistenza di **regolamento condominiale** e la eventuale trascrizione dello stesso;
- f) acquisire copia degli **atti impositivi di servitù** sul bene pignorato eventualmente risultanti dai Registri Immobiliari.

In particolare, nell'ipotesi in cui sul bene risultino essere stati eseguiti provvedimenti di sequestro penale (anche in data successiva alla trascrizione del pignoramento), l'esperto acquisirà – con l'ausilio del custode giudiziario – la relativa documentazione presso gli uffici competenti, depositando copia del provvedimento e del verbale di esecuzione del sequestro (nonché, eventualmente, copia della nota di trascrizione del provvedimento di sequestro), informandone tempestivamente il G.E. per l'adozione dei provvedimenti circa il prosieguo delle operazioni di stima.

In risposta al presente quesito, l'esperto deve inoltre indicare in sezioni separate gli oneri ed i vincoli che restano a carico dell'acquirente e quelli che sono invece cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

In particolare, l'esperto indicherà:

SEZIONE A: Oneri e vincoli a carico dell'acquirente.

Tra questi si segnalano in linea di principio:

- 1) Domande giudiziali;
- 2) Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura;
- 3) Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al coniuge;
- 4) Altri pesi o limitazioni d'uso (es. oneri reali, obbligazioni propter rem, servitù, uso, abitazione, ecc.) anche di natura condominiale;
- 5) Provvedimenti di imposizione di vincoli storico-artistici e di altro tipo.

<u>SEZIONE B: Oneri e vincoli cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.</u>

Tra questi si segnalano:

- 1) Iscrizioni ipotecarie;
- 2) Pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli (sequestri conservativi; ecc.);
- 3) Difformità urbanistico edilizie (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n.6 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura);
- 4) Difformità Catastali (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n.3 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura).



QUESITO n.9: verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale.

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale, precisando se vi sia stato provvedimento di declassamento o se sia in corso la pratica per lo stesso.

OUESITO n.10: verificare l'esistenza di pesi od oneri di altro tipo.

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero se il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà o di natura concessoria in virtù di alcuno degli istituti richiamati. In particolare, l'esperto verificherà laddove possibile – per il tramite di opportune indagini catastali – il titolo costitutivo e la natura del soggetto a favore del quale sia costituito il diritto (se pubblico o privato).

All'uopo, laddove il diritto sia costituito a favore di **soggetto privato** (es. persone fisiche; istituti religiosi privati quali mense vescovili e relativi successori) l'esperto verificherà – acquisendo la relativa documentazione – se sussistano i presupposti per ritenere che vi sia stato acquisto della piena proprietà per usucapione (ad es. laddove l'originario enfiteuta o livellario, od un suo successore, abbia ceduto ad altri per atto tra vivi la piena proprietà del fondo senza fare alcuna menzione degli oneri su di esso gravanti o comunque garantendo l'immobile come libero da qualunque gravame e siano decorsi almeno venti anni dall'atto di acquisto).

Laddove il diritto sia costituito a favore di soggetto pubblico, l'esperto verificherà se il soggetto concedente sia un'amministrazione statale od un'azienda autonoma dello Stato (nel qual caso verificherà se sussistono i presupposti per considerare il diritto estinto ai sensi degli artt. I della legge n.16 del 1974 o 60 della legge n.222 del 1985) oppure a favore di ente locale in forza di provvedimento di quotizzazione ed assegnazione, eventualmente ai sensi della legge n.1766 del 1927 (acquisendo la relativa documentazione sia presso l'ente locale che presso l'Ufficio Usi Civici del settore B.C.A. della Regione Campania).

In ultima ipotesi, laddove dovesse risultare l'assenza di atti di affrancazione del bene, l'esperto sospenderà le operazioni di stima e depositerà nota al G.E. corredata dalla relativa documentazione.

<u>QUESITO n.11: fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso.</u>

L'esperto deve fornire ogni informazione concernente:

- 1) L'importo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione (es. spese condominiali ordinarie);
- 2) Eventuali spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute;
- 3) Eventuali spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia;
- 4) Eventuali procedimenti giudiziari in corso relativi al cespite pignorato.

OUESITO n.12: procedere alla valutazione dei beni.

L'esperto deve indicare il valore di mercato dell'immobile nel rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli standard di valutazioni internazionali (in particolare: International Valuation Standard IVS; European Valuation Standard EVS) e di cui al Codice delle Valutazioni Immobiliari di Tecnoborsa.

In particolare ed in linea di principio, l'esperto deve utilizzare i metodi del confronto di mercato (Market Approach), di capitalizzazione del reddito (Income Approach)e del costo (Cost Approach), secondo le modalità precisate negli standard sopra citati e giustificando adeguatamente al ricorso all'uno o all'altro metodo in riferimento alle condizioni del caso di specie.



A questo riguardo, l'esperto deve OBBLIGATORIAMENTE procedere alla esplicita specificazione dei dati utilizzati per la stima e delle fonti di acquisizione di tali dati, depositando in allegato alla perizia copia dei documenti utilizzati (ad esempio: contratti di alienazione di altri immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; decreti di trasferimento emessi dal Tribunale ed aventi ad oggetto immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate; ecc.).

Nel caso di dati acquisiti presso operatori professionali (agenzie immobiliari; studi professionali; mediatori; ecc.) l'esperto deve:

- Indicare nominativo di ciascun operatore interpellato (ad esempio: agenzia immobiliare con sede in);
- Precisare i dati forniti da ciascun operatore (con indicazione dei valori minimo e massimo comunicati da ciascuno di essi;
- Precisare in maniera sufficientemente dettagliata le modalità di determinazione dei dati forniti dall'operatore (attraverso il riferimento ad atti di compravendita; alla data degli stessi; alla tipologia degli immobili oggetto di tali atti; ecc.).

L'esperto potrà inoltre acquisire informazioni ai fini della stima anche presso soggetti che abbiano svolto attività di custode giudiziario e/o professionista delegato alle vendite forzate. In tal caso, l'esperto procederà a reperire i documenti di riferimento (segnatamente, i decreti di trasferimento rilevati ai fini della stima), che saranno allegati alla relazione di stima.

IN NESSUN CASO L'ESPERTO PUO' LIMITARSI A FARE RICORSO A MERE FORMULE DI STILE QUALI "IN BASE ALLA PERSONALE ESPERIENZA, ALLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA, ECC."

Nella determinazione del valore di mercato l'esperto deve procedere al calcolo delle superfici per ciascun immobile, con indicazione della superficie commerciale, del valore al metro quadro e del valore totale, esponendo analiticamente gli adeguamenti e correzioni della stima.

A questo riguardo, l'esperto deve precisare tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli ed oneri giuridici non eliminabili dalla procedura, nonché per eventuali spese condominiali insolute.

<u>L'esperto NON DEVE MAI detrarre dal valore di mercato il costo delle cancellazioni delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli a carico della procedura (segnatamente: iscrizioni ipotecarie; trascrizioni di pignoramenti; trascrizioni di sequestri conservativi).</u>

Nella determinazione del valore di mercato di immobili che – alla luce delle considerazioni svolte in risposta al quesito n.6 – siano **totalmente abusivi ed in alcun modo sanabili,** l'esperto procederà come segue:

<u>nell'ipotesi in cui risulti essere stato emesso ordine di demolizione del bene,</u> l'esperto quantificherà il valore del suolo e dei costi di demolizione delle opere abusive;

<u>nell'ipotesi in cui non risulti essere stato emesso **ordine di demolizione** del bene, l'esperto determinerà il valore d'uso del bene.</u>

Sulla scorta del valore di mercato determinato come sopra, l'esperto proporrà al Giudice dell'Esecuzione un prezzo base d'asta del cespite che tenga conto delle differenze esistenti al momento della stima tra la vendita al libero mercato e la vendita forzata dell'immobile, applicando a questo riguardo una riduzione rispetto al valore di mercato come sopra individuato nella misura ritenuta opportuna in ragione delle circostanze del caso di specie (misura in ogni caso compresa tra il 10% ed il 20% del valore di mercato) al fine di rendere comparabile e competitivo l'acquisto in sede di espropriazione forzata rispetto all'acquisto nel libero mercato.



In particolare si osserva all'attenzione dell'esperto come tali differenze possano concretizzarsi:

- nella eventuale mancata immediata disponibilità dell'immobile alla data di aggiudicazione;
- nelle eventuali diverse modalità fiscali tra gli acquisti a libero mercato e gli acquisti in sede di vendita forzata;
- nella mancata operatività della garanzia per vizi e mancanza di qualità in relazione alla vendita forzata;
- nelle differenze indotte sia dalle fasi cicliche del segmento di mercato (rivalutazione/svalutazione), sia dalle caratteristiche e dalle condizioni dell'immobile (deperimento fisico, obsolescenze funzionali ed obsolescenze esterne) che possano intervenire tra la data della stima e la data di aggiudicazione;
- nella possibilità che la vendita abbia luogo mediante rilanci in sede di gara.

<u>OUESITO n.13: procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota</u>

Nel caso il pignoramento abbia ad oggetto una **quota indivisa**, l'esperto deve procedere alla valutazione della sola quota.

L'esperto deve precisare inoltre se la quota in titolarità dell'esecutato sia suscettibile di separazione in natura (attraverso cioè la materiale separazione di una porzione di valore esattamente pari alla quota).

L'esperto deve infine chiarire già in tale sede se l'immobile risulti comodamente divisibile in porzioni di valore similare per ciascun comproprietario, predisponendo se del caso una bozza di progetto di divisione.

<u>OUESITO n.14: acquisire le certificazioni di stato civile, dell'ufficio anagrafe e della Camera di Commercio e precisare il regime patrimoniale in caso di matrimonio.</u>

In risposta al presente quesito, l'esperto stimatore deve anzitutto indicare la residenza anagrafica del debitore esecutato alla data del pignoramento, nonché alla data attuale, acquisendo e depositando certificato di residenza storico rilasciato dal competente ufficio comunale.

L'esperto deve inoltre acquisire SEMPRE certificato di stato civile dell'esecutato.

In particolare, in caso di esistenza di rapporto di coniugio l'esperto deve acquisire certificato di matrimonio per estratto presso il Comune del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio, verificando l'esistenza di annotazioni a margine in ordine al regime patrimoniale prescelto. Il regime patrimoniale dell'esecutato deve essere SEMPRE verificato alla luce di tali certificazioni.

L'esperto non può invece fare riferimento ad elementi quali la dichiarazione di parte contenuta nell'atto d'acquisto del cespite.

In ogni caso, in ordine al regime patrimoniale dell'esecutato, qualora dagli elementi complessivamente in atti risulti essere intervenuta sentenza di annullamento del matrimonio oppure di scioglimento o cessazione degli effetti civili oppure di separazione personale e tale sentenza non risulti essere stata annotata a margine dell'atto di matrimonio, l'esperto procederà – laddove possibile – ad acquisire tale sentenza e a verificarne il passaggio in giudicato.

Infine, laddove il debitore esecutato sia una società, l'esperto acquisirà altresì **certificato della Camera di Commercio.**



Svolgimento delle operazioni di consulenza

Con decreto di nomina dell'esperto per la stima dei beni pignorati, in data 13.04.2023, il G.E. ha designato la sottoscritta nella prefata qualità. In data 28.04.2023 la scrivente ha accettato l'incarico, prestando giuramento di rito, il tutto tramite il portale "Procedure.it", ove ha acquisito copie della documentazione in atti.

La CTU ha eseguito accessi presso gli uffici dell'Amministrazione Comunale di Mercato San Severino, ove, in seguito a rituali istanze, ha reperito dati e documentazioni inerenti la situazione urbanistica, anche in merito ad eventuali pratiche di condono in istruttoria, oppure già definite (cfr. Allegato 6).

Ha reperito presso l'Ufficio Stato Civile del Comune di Mercato San Severino certificato di residenza e contestuale stato di famiglia e l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio degli esecutati, allo scopo di indagare sull'esistenza di vincoli patrimoniali, quali la comunione, la separazione dei beni o il divorzio (cfr. Allegato 8).

Ha eseguito accessi telematici presso il sito dell'Agenzia delle Entrate (Ufficio Provinciale – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare) per estrapolare visure, estratti e planimetrie (cfr. Allegati 2 e 5).

Ha reperito presso il Notaio Matteo Fasano il titolo di provenienza della proprietà oggetto di indagine, ovvero l'Atto di Compravendita del 05.05.2006, rep. n.40.019 (cfr. Allegato 7).

Dell'inizio delle operazioni peritali il Custode Giudiziario nominato, nella persona dell'Avv. Alessandra Mazzola, ha dato rituale preavviso al creditore ipotecario ed ai debitori esecutati, nelle forme di legge, specificando che sarebbe stato accompagnato dalla sottoscritta nella qualità di CTU.

La scrivente ha eseguito sopralluogo tecnico presso l'immobile oggetto di pignoramento in data 30.05.2023 (cfr. Allegato 9) ed ha potuto eseguire dettagliato rilievo metrico e fotografico del bene immobile staggito, sia all'interno che all'esterno, al fine di illustrare ogni particolare utile alla valutazione e descrizione dello stesso, prendendo visione delle caratteristiche estrinseche, dell'esposizione luminosa, decoro ed accessibilità e delle caratteristiche intrinseche di finitura e stato di conservazione, quali parametri fondamentali per la determinazione del valore venale del bene immobile da valutare (cfr. Allegati 3 e 4).



Sulla scorta di quanto accertato attraverso indagini dirette, dallo studio della documentazione acquisita, dalle ricerche presso i competenti Enti ed uffici pubblici, la sottoscritta CTU, redige il seguente elaborato peritale.

CONTROLLO PRELIMINARE: verificare la completezza della documentazione depositata ex art.567 c.p.c.

Dalla disamina dei documenti contenuti nel fascicolo, risulta esservi la completezza degli stessi, ex art.567, 2° comma C.P.C. e più precisamente risulta allegata una Certificazione Notarile Sostitutiva del certificato ventennale della Conservatoria dei Registri Immobiliari, attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari (cfr. Allegato 1.2).

La scrivente CTU pone in evidenza che lo spazio pertinenziale dell'unità immobiliare staggita è stato censito al CT alla particella 83 con qualità *corte* di mq.46, come si riscontra nell'Atto di Compravendita del 05.05.2006 e nella visura catastale (cfr. Allegati 7.1 e 2.7). Tale corte viene citata sia nel Contratto di Mutuo del 05.05.2005, sia nell'Atto di Pignoramento del 27.10.2021 con la dicitura "pertinente corte di circa metri quadrati quarantasei", ma non viene indicata la particella catastale 83. In definitiva questa corte è una pertinenza dell'unità immobiliare staggita, non scorporabile e non vendibile separatamente e dalla quale si accede al bene de quo.

La scrivente, per completezza di indagine, oltre a sottoporre a verifica e controllo quanto riportato nella documentazione suddetta, ha aggiornato le visure ipotecarie e catastali alla data del 14/12/2023, allegando poi sia le visure del Catasto, sia i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato (cfr. Allegati 2 e 5).



RISPOSTA AI QUESITI POSTI NEL MANDATO

Quesito 1: identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento.

Il bene immobile di proprietà dei Sig.ri ***** e ******, oggetto di pignoramento, è sito nel Comune di Mercato San Severino, fraz. Sant'Eustachio, alla Via Angrisani n.29/1.

La consistenza immobiliare è costituita dal seguente bene:

• Catasto Fabbricati del Comune di Mercato San Severino – unità immobiliare censita al Foglio 20, particella 37 sub 5 graffata alla particella 76 sub 5, cat. A/5, vani 1,5, con pertinente corte di mq.46,00, CT part.83 (cfr. Allegati 2.1, 2.2, 2.3 e 2.7).



Sovrapposizione di foto satellitare con mappa catastale (cfr. Allegato 2.6)

Il bene per cui è pignoramento (cfr. Allegato 1.1) corrisponde al bene sopra indicato di proprietà di parte esecutata (cfr. Allegato 7.1 Atto di Compravendita).

LOTTO UNICO: *unità immobiliare* censita al Catasto Fabbricati del Comune di Mercato San Severino, Foglio 20, particella 37 sub 5 (graffata alla particella 76 sub 5), confinante a nord e ad est con Via Angrisani e ad ovest con restante parte dell'appartamento di proprietà ****** ed altri germani. Annessa al bene immobile, vi è una pertinente corte di mq. 46,00, CT part.83.



<u>OUESITO n.2: elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto</u>

Il bene staggito è sito nel Comune di Mercato San Severino, Frazione Sant'Eustachio, alla Via Angrisani n.29/1, in zona generalmente adibita a residenze (cfr. Allegati 4.1 e 6.1). Trattasi di località con caseggiati di antico impianto, a due /tre piani fuori terra, prevalentemente in muratura portante. La zona risulta inquadrata nel PUC vigente, negli "Ambiti di Recupero", ovvero in un'area densa di stratificazioni insediative, avvenute nel corso dei secoli (cfr. Allegato 6.2).



Il fabbricato, ove è sito il bene staggito, riassume in pieno le caratteristiche della zona in oggetto, infatti trattasi di un palazzo in muratura portante di due piani, con prospetto di tipo Neoclassico, semplice ed elegante, da poco ristrutturato.







Veduta del fabbricato nel suo insieme

All'interno del fabbricato si accede tramite portone ad arco, che conduce in una corte, non restaurata, ma dalle grandi potenzialità in quanto piena di particolari architettonici interessanti.





Corte non restaurata




L'unità immobiliare pignorata fa parte di un appartamento di maggiore consistenza, costituito da n.2 particelle catastali, di fatto unite (cfr. Allegati 2.2 e 2.8).

Alla particella 37 sub 5 pignorata infatti risulta unita la particella 37 sub 7, che non è di proprietà di parte esecutata.

L'appartamento, al piano terra, gode di un doppio ingresso (cfr. Allegato 3.1):

- un accesso avviene dalla corte del fabbricato e non riguarda l'unità staggita,
 ma la part.37/7;
- un accesso avviene direttamente dalla strada che immette nella corte pertinenziale della particella 37/5, staggita.




Tenuto conto della distribuzione farraginosa delle particelle, unite da tempo immemore (tipologia frequente nei centri storici), si propone uno schema grafico che meglio spiega la reale consistenza del bene staggito:



SCHEMA GRAFICO DELLE PARTICELLE

37 sub 5 – PIGNORATA

37 sub 7 – NON PIGNORATA





La tipologia dell'appartamento sopra descritto, consente di scorporare l'unita immobiliare staggita dal restante bene, in quanto con la chiusura del vano comunicante (con tramezzatura) si rende il bene indipendente, tenuto conto che, a corredo dello stesso, c'è una corte d'accesso ed il vano bagno interno. Per creare la separazione tra le due unità immobiliari, l'aggiudicatario dovrà procedere all'esecuzione dei seguenti lavori:

- opere edili da muratore (tramezzatura, intonaco e pitturazione), con importo presunto di € 800,00;
- opere per dividere gli impianti di riscaldamento ed elettrico, quantificati complessivamente in € 2.000,00.

A tali costi di esecuzione, vanno aggiunti quelli relativi alla presentazione della CILA presso il Comune di Mercato San Severino e quelli relativi alla rettifica presso il Catasto di Salerno, per ulteriori € 1.000,00 stimati, come verrà meglio specificato in risposta ai quesiti successivi.

Con la chiusura del vano, si viene a creare, in definitiva, un **miniappartamento**, con esposizione luminosa a **Est**, costituito da un vano di mq. 29,90 ed un bagno di mq. 4,10. L'altezza interna del vano, con volta a crociera, è di ml. 2,40 agli angoli mentre ml. 3,70 al centro della stanza. Nel bagno, con volta a botte, l'altezza parte da un minimo di ml. 3,40 ad un massimo di ml. 3,90. Il vano affaccia direttamente nella corte di esclusiva proprietà, la cui superficie lorda è pari a mq.46,00, mentre la superficie netta è pari a mq. 39,50 (cfr. Allegati 3.1, 3.2 e 4.2).

La Superficie Netta commerciale dell'unità immobiliare da stimare risulta essere di mq. 34,00 + corte mq. 39,50 al 15% per un totale di mq. 40,00. La Superficie Lorda, tenuto conto dell'incremento del 10% delle murature interne, esterne e comuni e della corte è pari a mq. 43,40.

L'appartamento staggito internamente si presenta in **discrete condizioni manutentive**, i materiali scelti sono di tipo standard. In maniera specifica si evidenzia che la pavimentazione ed i rivestimenti di cucina e bagno sono costituiti da piastrelle in gres porcellanato. Il bagno presenta finiture standard, come la bussola interna in legno tamburato. L'infisso porta di entrata è in alluminio di colore verde e vetro non a taglio termico, schermato internamente da scuro (pannellino) sempre in alluminio (cfr. Allegato 4.2 – Foto 4 e 9).



Firmato Da: DELLA MONICA PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 553f1bd4c915f9d8d1e90Zf969fb9ad4

La corte costituisce uno spazio pertinenziale interessante, essa risulta delimitata da alto muro perimetrale e presenta un cancello di ferro carrabile, per cui può essere adoperata anche come parcheggio per un'autovettura.





Cucina





Bagno Corte





Corte

Per quanto attiene gli impianti, l'impianto elettrico, da indagine visuale, risulta adeguato alla vigente normativa (D.M. 37/08) ma è mancante il certificato di conformità.

L'appartamento non è collegato al gas di città. La caldaia, posta sul terrazzo dell'appartamento al piano superiore (nella particella 37/7 non pignorata), alimenta l'impianto di riscaldamento attraverso i radiatori, garantisce l'acqua calda sanitaria ed è collegata a bombola esterna posta nella corte (cfr. Allegato 4.2 – Foto 8).

L'impianto idrico e di scarico sono ritualmente funzionanti e collegati alle reti.

L'immobile non è dotato di Attestato di Prestazione Energetica (APE) e si quantifica in Euro 150,00 la redazione dello stesso.

QUESITO n.3: procedere alla identificazione catastale del bene pignorato

Dal raffronto tra la visura catastale storica, l'Atto di Compravendita e l'Atto di Pignoramento, in merito alla particella su cui insiste il bene pignorato, si confermano i seguenti **dati catastali** (cfr. Allegati 1.1, 2.3 e 7.1):

• Unità immobiliare censita al CF del Comune di Mercato San Severino, Foglio 20, particella 37 sub 5 (graffata alla particella 76 sub 5), cat. A/5, vani 1,5, con annessa corte pertinenziale alla particella 83.



In merito alla **storia catastale del fabbricato** in cui è sita l'unità immobiliare staggita, si precisa che esso è inquadrato negli "Ambiti di Recupero del PUC", propri delle zone storiche, di antico impianto. Di certo il palazzo è stato costruito oltre cento anni fa, come si evince dalla tipologia e dai materiali usati, da sempre sulla particella catastale 37.

In merito alla planimetria catastale, si evidenzia una sostanziale verosimiglianza rispetto al rilievo della scrivente, per cui non si ritiene necessario effettuare la sovrapposizione planimetrica.

Andrà eseguita, a cura dell'aggiudicatario, una variazione Docfa per la chiusura del collegamento tra l'unità staggita ed il resto dell'appartamento non oggetto di pignoramento (come sopra già spiegato a pag.21) e si quantifica tale costo in € 500.00, comprensivo del compenso del tecnico.

<u>OUESITO n.4: procedere alla predisposizione di schema sintetico-descrittivo del lotto.</u>

LOTTO UNICO: intera proprietà di ****** e ****** di unità immobiliare con corte pertinenziale ubicata in Mercato San Severino (SA), fraz. Sant'Eustachio, alla Via Angrisani n.29/1;

- consistenza del bene: il miniappartamento a piano terra è costituito da un vano di mq. 29,90 ed un bagno di mq. 4,10. L'altezza interna del vano, con volta a crociera, è di ml. 2,40 agli angoli mentre ml. 3,70 al centro della stanza. Nel bagno, con volta a botte, l'altezza parte da un minimo di ml. 3,40 ad un massimo di ml. 3,90. Il vano affaccia direttamente nella corte di esclusiva proprietà, la cui superficie lorda è pari a mq.46,00, mentre la superficie netta è pari a mq. 39,50. La Superficie Netta commerciale dell'unità immobiliare da stimare risulta essere di mq. 40,00. La Superficie Lorda, tenuto conto dell'incremento del 10% delle murature interne, esterne e comuni e della corte è pari a mq. 43,40.

L'unità immobiliare pignorata fa parte di un appartamento di maggiore consistenza, costituito da n.2 particelle catastali, di fatto unite. Alla particella 37 sub 5 pignorata infatti risulta unita la particella 37 sub 7, che non è di proprietà di parte esecutata. La tipologia dell'appartamento consente di scorporare l'unita immobiliare staggita dal restante bene, in quanto con la chiusura del vano comunicante (con tramezzatura) si rende il bene indipendente, tenuto conto che, a corredo dello stesso, c'è una corte d'accesso ed il vano bagno interno. Per creare la separazione tra le due unità immobiliari, l'aggiudicatario dovrà procedere all'esecuzione di lavori edili e di separazione degli impianti di riscaldamento ed elettrico, quantificati complessivamente in € 2.800,00.

- **confini**: l'unità immobiliare è confinante a nord e ad est con Via Angrisani e ad ovest con restante parte dell'appartamento di proprietà **** ed altri germani.
- dati catastali: l'unità immobiliare è censita al Catasto Fabbricati del Comune di Mercato San Severino, Foglio 20, particella 37 sub 5 (graffata alla particella 76 sub 5), con annessa corte pertinenziale alla particella 83;



- corrispondenza catastale: andrà eseguita, a cura dell'aggiudicatario, una variazione Docfa per la chiusura del collegamento tra l'unità staggita ed il resto dell'appartamento non oggetto di pignoramento e si quantifica tale costo in € 500.00, comprensivo del compenso del tecnico.
- corrispondenza urbanistica: per l'immobile staggito nessuna pratica rilasciata dal Comune di Mercato San Severino è stata rinvenuta, nè a nome dell'esecutato, né a nome di precedenti proprietari. L'aggiudicatario del bene dovrà provvedere alla presentazione di CILA per la chiusura del collegamento tra l'unità staggita ed il resto dell'appartamento non sottoposto a pignoramento e si quantifica tale costo in € 500.00, comprensivo del compenso del tecnico;
- provenienza del bene: pervenuto agli esecutati ****** e ****** in virtù di Atto di Compravendita del 05.05.2006 rep. n.40.019, raccolta n.18.578, per Notaio Matteo Fasano di Salerno;

PREZZO BASE EURO 41.200,00 (diconsi Quarantunomiladuecento/00 Euro)

QUESITO n.5: procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al bene pignorato.

Dall'Atto di Compravendita del 05.05.2006 rep. n.40.019, raccolta n.18.578, per Notaio Matteo Fasano di Salerno, nel quale i Sig.ri ****** e ******, coniugi in regime di comunione dei beni, piena proprietà del bene pignorato (Allegato 7.1), si evince che l'unità immobiliare venduta è pervenuta:

- ai Sig.ri ********, per la nuda proprietà, in virtù di Atto di Donazione a rogito Notaio Marina Manzella di Roma del 15.03.2002;

- al Sig. ******, in parte, in virtù di Successione al padre *******, apertasi a Mercato San Severino nel 1948 ed in parte, in virtù di Successione alla madre *******, apertasi in Mercato San Severino nel 1961, seguite da Atto di Divisione a rogito Notaio Fulvio Ansalone di Baronissi in data 07.05.1988.

La scrivente CTU ha altresì eseguito ispezioni ipotecarie sugli esecutati Sig. ****** e Sig.ra ****** e sul bene pignorato, dalla data antecedente di 20 anni alla trascrizione del pignoramento fino alla data odierna (cfr. Allegato 5):

1. TRASCRIZIONE A FAVORE del 09/05/2006 - Registro Particolare 15214 Registro Generale 25098 Pubblico ufficiale FASANO MATTEO Repertorio 40019/18578 del 05/05/2006 ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA Immobili siti in MERCATO SAN SEVERINO(SA) SOGGETTO ACQUIRENTE



2. ISCRIZIONE CONTRO del 09/05/2006 - Registro Particolare 7010 Registro Generale 25103

Pubblico ufficiale FASANO MATTEO Repertorio 40020 del 05/05/2006

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO

Immobili siti in MERCATO SAN SEVERINO(SA)

SOGGETTO DEBITORE

3. ISCRIZIONE CONTRO del 19/03/2007 - Registro Particolare 3560 Registro Generale 14873

Pubblico ufficiale D'AMARO TOMMASO Repertorio 55488/18741 del 16/03/2007

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO

Immobili siti in MERCATO SAN SEVERINO(SA)

SOGGETTO DEBITORE

4. ISCRIZIONE CONTRO del 30/07/2007 - Registro Particolare 10873 Registro Generale 40763

Pubblico ufficiale E.TR. S.P.A. Repertorio 11642/100 del 12/11/2005

IPOTECA LEGALE derivante da A NORMA ART.77 DPR 29/09/1973 NUM.602

Immobili siti in MERCATO SAN SEVERINO(SA)

SOGGETTO DEBITORE

Documenti successivi correlati:

1. Annotazione n. 3621 del 01/10/2010 (CANCELLAZIONE TOTALE)

5. TRASCRIZIONE CONTRO del 23/12/2021 - Registro Particolare 42090 Registro Generale 53108

Pubblico ufficiale UFFICIALE GIUDIZIARIO Repertorio 3317/2021 del 12/11/2021

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI

Immobili siti in MERCATO SAN SEVERINO(SA)

1. TRASCRIZIONE A FAVORE del 09/05/2006 - Registro Particolare 15214 Registro Generale 25098

Pubblico ufficiale FASANO MATTEO Repertorio 40019/18578 del 05/05/2006

ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA

Immobili siti in MERCATO SAN SEVERINO(SA)

SOGGETTO ACQUIRENTE

2. ISCRIZIONE CONTRO del 09/05/2006 - Registro Particolare 7010 Registro Generale 25103

Pubblico ufficiale FASANO MATTEO Repertorio 40020 del 05/05/2006

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO

Immobili siti in MERCATO SAN SEVERINO(SA)

SOGGETTO DEBITORE

3. ISCRIZIONE CONTRO del 19/03/2007 - Registro Particolare 3560 Registro Generale 14873

Pubblico ufficiale D'AMARO TOMMASO Repertorio 55488/18741 del 16/03/2007

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO

Immobili siti in MERCATO SAN SEVERINO(SA)

SOGGETTO DEBITORE

4. TRASCRIZIONE A FAVORE del 03/09/2010 - Registro Particolare 25761 Registro Generale 36714

Pubblico ufficiale UFFICIO DEL REGISTRO Repertorio 129/9990 del 30/06/2010



ATTO PER CAUSA DI MORTE - CERTIFICATO DI DENUNCIATA SUCCESSIONE

Immobili siti in CASTEL SAN GIORGIO(SA), MERCATO SAN SEVERINO(SA)

5. TRASCRIZIONE CONTRO del 23/12/2021 - Registro Particolare 42090 Registro Generale 53108

Pubblico ufficiale UFFICIALE GIUDIZIARIO Repertorio 3317/2021 del 12/11/2021

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI

Immobili siti in MERCATO SAN SEVERINO(SA)

CF Foglio 20 part.37 sub 5

TRASCRIZIONE del 28/03/2002 - Registro Particolare 8136 Registro Generale 10892
 Pubblico ufficiale MANZELLA DOTT.SSA MARINA Repertorio 123232/8455 del 15/03/2002

ATTO TRA VIVI - DONAZIONE ACCETTATA

2. TRASCRIZIONE A FAVORE del 09/05/2006 - Registro Particolare 15214 Registro Generale 25098

Pubblico ufficiale FASANO MATTEO Repertorio 40019/18578 del 05/05/2006

ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA

Immobili siti in MERCATO SAN SEVERINO(SA)

SOGGETTO ACQUIRENTE

3. ISCRIZIONE CONTRO del 09/05/2006 - Registro Particolare 7010 Registro Generale 25103

Pubblico ufficiale FASANO MATTEO Repertorio 40020 del 05/05/2006

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO

Immobili siti in MERCATO SAN SEVERINO(SA)

SOGGETTO DEBITORE

4. ISCRIZIONE CONTRO del 19/03/2007 - Registro Particolare 3560 Registro Generale 14873

Pubblico ufficiale D'AMARO TOMMASO Repertorio 55488/18741 del 16/03/2007

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO

Immobili siti in MERCATO SAN SEVERINO(SA)

SOGGETTO DEBITORE

5. ISCRIZIONE CONTRO del 30/07/2007 - Registro Particolare 10873 Registro Generale 40763

Pubblico ufficiale E.TR. S.P.A. Repertorio 11642/100 del 12/11/2005

IPOTECA LEGALE derivante da A NORMA ART.77 DPR 29/09/1973 NUM.602

Immobili siti in MERCATO SAN SEVERINO(SA)

SOGGETTO DEBITORE

Documenti successivi correlati:

1. Annotazione n. 3621 del 01/10/2010 (CANCELLAZIONE TOTALE)

6. TRASCRIZIONE CONTRO del 23/12/2021 - Registro Particolare 42090 Registro Generale 53108

Pubblico ufficiale UFFICIALE GIUDIZIARIO Repertorio 3317/2021 del 12/11/2021

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI

Immobili siti in MERCATO SAN SEVERINO(SA)



<u>QUESITO n.6: verificare la regolarità del bene o dei beni pignorati sotto il profilo edilizio ed urbanistico.</u>

In merito alla regolarità dell'immobile sotto il profilo edilizio/urbanistico, la scrivente ha eseguito accurate indagini presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Mercato San Severino, ma nonostante le ricerche **nessuna pratica è stata rinvenuta** nè a nome degli esecutati, né a nome dei precedenti proprietari germani *******, come si evince dalla Certificazione rilasciata dal funzionario preposto (cfr. Allegato 6.3).

L'aggiudicatario del bene dovrà provvedere alla presentazione di CILA per la chiusura del collegamento tra l'unità staggita ed il resto dell'appartamento non sottoposto a pignoramento (come sopra già spiegato a pag.21) e si quantifica tale costo in € 500.00, comprensivo del compenso del tecnico.

In merito alla destinazione urbanistica, si allega alla presente stralcio del PUC con le relative norme di attuazione per la **zona "AMBITI DI RECUPERO"** nella quale insiste il fabbricato, nonché Certificato di Destinazione Urbanistica (cfr. Allegato 6.1 e 6.2).

QUESITO n.7: indicare lo stato di possesso attuale dell'immobile.

L'appartamento è occupato dall'esecutata Sig.ra ****** insieme al suo nucleo familiare. La Sig.ra ***** ha dichiarato in sede di sopralluogo che il marito Sig. ****** non vive più presso l'immobile pignorato da circa un anno e che i due coniugi sono in fase di separazione (cfr. Allegati 8.1 e 9).

QUESITO n.8: specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene.

Per i beni immobili in stima si evidenzia che:

- non vi sono altre procedure esecutive pendenti (cfr. Allegato 5);
- non vi sono procedimenti giudiziali relativi;
- vi sono vincoli di carattere urbanistico PUC: Ambiti di Recupero (cfr. Allegato 6.2);
- non vi è condominio;
- non vi sono atti impositivi di servitù;
- non risultano eseguiti provvedimenti di sequestro penale.



SEZIONE A: Oneri e vincoli a carico dell'acquirente

- 1. Non vi sono domande giudiziali;
- 2. Non vi sono atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura;
- 3. Non vi sono convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al coniuge;
- 4. Non vi sono pesi o limitazioni d'uso anche di natura condominiale;
- 5. Non vi sono provvedimenti d'imposizione di vincoli idrogeologici e paesaggistici (cfr. Allegato 6.2).

SEZIONE B: Oneri e vincoli cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura

- A) Sul bene de quo vi sono n.2 ipoteche e n.1 pignoramento. Non risultano ulteriori trascrizioni pregiudizievoli.
- B) In merito ad eventuali difformità urbanistico-edilizie, si ribadisce che nonostante siano state eseguite ricerche presso l'UT del Comune, nessuna pratica edilizia è stata rinvenuta, per cui non risulta possibile segnalare eventuali difformità o abusi. Per la chiusura del collegamento tra l'unità staggita ed il resto dell'appartamento non sottoposto a pignoramento si dovrà presentare CILA, il cui costo si quantifica in € 500.00, comprensivo del compenso del tecnico.
- C) Non vi sono difformità catastali. Per la chiusura del collegamento tra l'unità staggita ed il resto dell'appartamento non sottoposto a pignoramento si dovrà presentare modello Docfa di variazione, il cui costo si quantifica in € 500.00, comprensivo del compenso del tecnico.

QUESITO n.9: verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale.

I beni pignorati non ricadono su suolo demaniale.

QUESITO n.10: verificare l'esistenza di pesi od oneri di altro tipo.

I beni pignorati non sono gravati né da censo, né da livello o altro uso civico.



<u>QUESITO n.11: fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso.</u>

Non vi è costituito condominio.

QUESITO n.12: procedere alla valutazione dei beni.

PREMESSA

Valutata la consistenza del bene immobile ed esaminato lo stato dei luoghi della fraz. Sant'Eustachio di Mercato San Severino, al fine di pervenire ad un plausibile valore di mercato dell'immobile e per seguire metodologie quanto più oggettive ed aderenti al Codice delle Valutazioni Immobiliari di Tecnoborsa, si opta per i seguenti criteri:

- **Metodo del Confronto di Mercato Market Approch**, attraverso confronti diretti con operatori immobiliari (Agenzia Quicasaweb, Via Adriana n.29, Angri);
- Verifica del valore ottenuto con il precedente criterio attraverso i dati OMI
 e Borsino Immobiliare.

ELEMENTI DI STIMA

- Frazione Sant'Eustachio con caratteristiche storiche e fabbricati antichi, prevalentemente ad uso residenziale, zona riconosciuta nel PUC negli "Ambiti di Recupero";
- Fabbricato nel quale insiste il bene staggito, che recentemente è stato restaurato esternamente, evidenziando caratteristiche di gusto Neoclassico. La sua corte invece permane in uno stato di fatiscenza, pur presentando in nuce, particolari architettonici interessanti;
- 3. Unità immobiliare pignorata che fa parte di un appartamento di maggiore consistenza, costituito da n.2 particelle catastali, di fatto unite. La tipologia dell'appartamento consente di scorporare l'unita staggita dal restante bene con la chiusura del vano comunicante (con tramezzatura). Per attuare tale divisione si prevedono costi amministrativi e di esecuzione quantificati in complessivi € 3.800,00;

In definitiva si viene a creare un miniappartamento di S.N. mq. 40,00 con ingresso indipendente dal fabbricato principale, che avviene attraverso la sua corte pertinenziale.



STIMA

I valori indicati da agenti immobiliari per miniappartamenti al piano terra in centro storico, tenuto conto dello stato manutentivo generale, oscillano tra €/mq. 1.000,00 e €/mq. 1.200,00 considerando S.N. (sup. netta).

VALORE Vm =
$$€$$
/mq. 1.100,00 x mq. 40,00 = $€$ 44.000,00

Le quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate e del Borsino Immobiliare, riportano i seguenti valori, considerando S.L. sup. lorda (cfr. Allegati 10.1 e 10.2):

OMI:
$$Vm = \frac{1.005,00}{0.000} \times mq. 43,40 = \frac{43.620,00}{0.000}$$

BI:
$$Vm = \epsilon/mq$$
. 1.043,00 x mq. 43,40 = ϵ 45.270,00

Tenuto conto dello scarto ammissibile nelle valutazioni, si preferisce la stima con **Market Approch**, in quanto tiene conto delle oscillazioni del mercato locale, alla data odierna. Si conferma il seguente valore:

LOTTO UNICO: unità immobiliare censita al CF Comune di Mercato San Severino, Foglio 20, part. 37 sub 5, con annessa corte pertinenziale di mq.46,00, CT part.83.

DETRAZIONI SUL VALORE:

A tale importo vanno detratti i seguenti costi:

	D 4' 1 '4'	0.500.00
_	Pratica urbanistica	€ 500 00:

- Pratica catastale € 500,00;

- Lavori edili e impiantistici € 2.800,00.

TOT € 3.800,00 IVA inclusa

 $Vm = \emptyset 44.000,00 - \emptyset 3.800,00 = \emptyset 41.200,00$

PREZZO BASE D'ASTA

LOTTO UNICO € 41.200,00

(diconsi Quarantunomiladuecento/00 euro)



QUESITO n.13: procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota

OMISSIS

QUESITO n.14: acquisire le certificazioni di stato civile, dell'ufficio anagrafe e della Camera di Commercio e precisare il regime patrimoniale in caso di matrimonio.

Presso il Comune di Mercato San Severino (SA), la sottoscritta ha acquisito l'estratto di matrimonio, ove non sono riportate annotazioni a margine (cfr. Allegato 8.2). In ogni caso gli esecutati hanno acquistato insieme l'immobile in regime di comunione dei beni.

Ha altresì acquisito Certificato di Stato di Famiglia e Residenza presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di Mercato San Severino (cfr. Allegato 8.1).



SCHEMA RIEPILOGATIVO

LOTTO UNICO:

- **proprietà e ubicazione**: intera proprietà di ***** e ***** di <u>unità immobiliare con corte pertinenziale</u> ubicata in Mercato San Severino (SA), fraz. Sant'Eustachio, alla Via Angrisani n.29/1;
- **consistenza del bene**: il *miniappartamento* a piano terra è costituito da un vano di mq. 29,90 ed un bagno di mq. 4,10. L'altezza interna del vano, con volta a crociera, è di ml. 2,40 agli angoli mentre ml. 3,70 al centro della stanza. Nel bagno, con volta a botte, l'altezza parte da un minimo di ml. 3,40 ad un massimo di ml. 3,90. Il vano affaccia direttamente nella corte di esclusiva proprietà, la cui superficie lorda è pari a mq.46,00, mentre la superficie netta è pari a mq. 39,50.
- La <u>Superficie Netta</u> commerciale dell'unità immobiliare da stimare, comprensiva della corte conteggiata al 15%, risulta essere di **mq. 40,00**. La <u>Superficie Lorda</u>, tenuto conto dell'incremento del 10% delle murature interne, esterne e comuni e della corte è pari a **mq. 43,40**.

L'unità immobiliare pignorata fa parte di un appartamento di maggiore consistenza, costituito da n.2 particelle catastali, di fatto unite. Alla particella 37 sub 5 pignorata infatti risulta unita la particella 37 sub 7, che non è di proprietà di parte esecutata. La tipologia dell'appartamento consente di scorporare l'unita immobiliare staggita dal restante bene, in quanto con la chiusura del vano comunicante (con tramezzatura) si rende il bene indipendente, tenuto conto che, a corredo dello stesso, c'è una corte d'accesso ed il vano bagno interno. Per creare la separazione tra le due unità immobiliari, l'aggiudicatario dovrà procedere all'esecuzione di lavori edili e di separazione degli impianti di riscaldamento ed elettrico, quantificati complessivamente in € 2.800,00.

- **confini**: l'<u>unità immobiliare</u> è confinante a nord e ad est con Via Angrisani e ad ovest con restante parte dell'appartamento di proprietà ***** ed altri germani.
- dati catastali: l'<u>unità immobiliare</u> è censita al Catasto Fabbricati del Comune di Mercato San Severino, Foglio 20, particella 37 sub 5 (graffata alla particella 76 sub 5), con annessa corte pertinenziale alla particella 83;
- corrispondenza catastale: andrà eseguita, a cura dell'aggiudicatario, una variazione Docfa per la chiusura del collegamento tra l'unità staggita ed il resto dell'appartamento non oggetto di pignoramento e si quantifica tale costo in € 500.00, comprensivo del compenso del tecnico.
- corrispondenza urbanistica: per l'immobile staggito nessuna pratica rilasciata dal Comune di Mercato San Severino è stata rinvenuta, nè a nome dell'esecutato, né a nome di precedenti proprietari. L'aggiudicatario del bene dovrà provvedere alla presentazione di CILA per la chiusura del collegamento tra l'unità staggita ed il resto dell'appartamento non sottoposto a pignoramento e si quantifica tale costo in € 500.00, comprensivo del compenso del tecnico;
- **provenienza del bene**: pervenuto agli esecutati ***** e ******** in virtù di Atto di Compravendita del 05.05.2006 rep. n.40.019, raccolta n.18.578, per Notaio Matteo Fasano di Salerno;

PREZZO BASE EURO 41.200,00

(diconsi Quarantunomiladuecento/00 Euro)



Congedo CTU

Nel ritenere di avere correttamente interpretato i quesiti richiesti e di avere espletato il mandato ricevuto, la scrivente procede al deposito della presente relazione, corredata dagli allegati, ringraziandoLa per la fiducia accordatale e rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti e/o ulteriori adempimenti.

Cava de' Tirreni, lì Dicembre 2023

Con osservanza Il Consulente Tecnico d'Ufficio Arch. Paola Della Monica



ALLEGATI